



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 241/16/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALTOPASCIO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 14 giugno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la nota del 1° giugno 2016 (ns. prot. n. 30319) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la relazione sugli esiti conclusivi dell'istruttoria avviata nei confronti del Comune di Altopascio (LU), a seguito della denuncia inviata al medesimo Comitato e alla Prefettura di Lucca il 23 maggio dai candidati alla carica di Sindaco del suddetto



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Comune Sara D'Ambrosio e Giovanni Matteo Tori. In particolare, nella loro denuncia, i segnalanti lamentavano che il Comune di Altopascio aveva pubblicizzato con un invito diffuso alla popolazione l'inaugurazione della Biblioteca Comunale "Aldo Carrara", in programma tra il 21 e il 22 maggio 2016, in violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di divieto di comunicazione istituzionale, allegando altresì copia della suddetta pubblicazioni, in cui compaiono, nelle loro vesti istituzionali, i nominativi del Sindaco e di alcuni Assessori uscenti, candidati alla carica di Sindaco o Consigliere Comunale nelle elezioni amministrative del 5 giugno 2016. Il competente Comitato, nel corso degli accertamenti istruttori di sua competenza, ha riscontrato altresì la presenza di numerosi comunicati stampa non indispensabili e non impersonali sul sito istituzionale del suddetto Comune, e ha pertanto ritenuto che *"le fattispecie oggetto di segnalazione integrino la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge 28/200"*, proponendo così all'Autorità l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota, non firmata, trasmessa dal Comune di Altopascio il 31 maggio 2016, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, in cui si rileva che la diffusione della pubblicazione contestata è avvenuta *"senza un minimo collegamento fra il ruolo istituzionale e la campagna elettorale in corso, e soprattutto, in ossequio ai contenuti della legge sopra richiamata, con comunicazione e informazioni indispensabili per l'assolvimento delle proprie funzioni"*;

PRESA VISIONE di una copia dell'invito-programma relativo alla manifestazione contestata, allegata alla segnalazione dell'istante, in cui sono presenti, in particolare:

- i nominativi del Sindaco e di alcuni Assessori uscenti, nelle loro vesti istituzionali;
- le informazioni basilari su data, luogo, orario e tema dell'evento;

PRESA VISIONE, altresì, di alcuni comunicati stampa presenti sul sito istituzionale del Comune di Altopascio, in cui compaiono numerosi riferimenti al Sindaco e agli Assessori, candidati alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, nelle loro vesti istituzionali;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del 3 maggio 2016;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto della denuncia degli istanti e i comunicati stampa segnalati dal competente Comitato sono riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le pubblicazioni oggetto della contestazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9, essendo state diffuse in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione istituzionale oggetto dell’istruttoria del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana non presentano i requisiti cui l’art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le notizie riportate sul sito web e sul programma/invito relativo all’inaugurazione della Biblioteca Comunale ben avrebbero potuto essere pubblicate in un altro periodo dell’anno senza compromettere l’efficace funzionamento dell’ente; quanto al requisito



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che in tutte le pubblicazioni vengono sempre indicati Sindaco e Assessori, nelle loro vesti istituzionali;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere la proposta di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 8, della legge n. 28/2000 formulata dal competente Comitato;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

al Comune di Altopascio di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle attività di comunicazione istituzionale realizzate sul sito web istituzionale, e della pubblicazione volta a promuovere l'inaugurazione della Biblioteca Comunale “Aldo Carrara”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata al Comune di Altopascio ed è trasmessa al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana.

Roma, 14 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi